

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1263**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GOMEZ D'AYALA, MINASI, BIGI, ASSENNATO, AUDISIO, BIANCO, BETTIOL  
FRANCESCO GIORGIO, CALASSO, COMPAGNONI, CORBI, CREMASCHI,  
DUGONI, FOGLIAZZA, FORA, GRIFONE, MARABINI, MARILLI, MASSOLA,  
MAGNANI, MICELI, PIERACCINI, PIRASTU, RICCA, SAMPIETRO GIOVANNI,  
SANSONE, ZANNERINI**

*Annunziata il 23 novembre 1954***Norme tributarie a favore della piccola proprietà  
e della piccola impresa agraria**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Il problema dell'enorme incidenza degli oneri tributari sulle già disagiate condizioni economiche della piccola proprietà e della piccola impresa agricola è stato ripetutamente proposto all'attenzione della Camera e da ogni parte la necessità di adeguate misure legislative rivolte quanto meno a promuoverne la soluzione è stata ampiamente riconosciuta.

Tuttavia, nonostante espressamente l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica prometta una radicale riforma tributaria che, introducendo il principio della progressività, dovrebbe tra gli altri affrontare e risolvere il problema degli oneri tributari gravanti sulle piccole proprietà ed imprese agricole, una iniziativa capace di dare inizio ad un rinnovamento sia pure graduale in questa materia non risulta ancora efficacemente adottata.

È vero che nella prima legislatura della Repubblica alcuni essenziali aspetti del problema costituiscono oggetto di dibattito, è vero altresì che da parte di esponenti del Governo si ebbero autorevoli riconoscimenti della necessità urgente di liquidare almeno le più

gravi ed evidenti contraddizioni ed ingiustizie del regime tributario, ma è ugualmente vero che si giunse alla conclusione della legislatura senza che alcun provvedimento fosse stato adottato.

Né può dirsi che le norme sulla perequazione tributaria entrate in vigore nel 1951, modificando i criteri di accertamento dell'imposta di ricchezza mobile ed elevando i minimi imponibili ad una misura più vicina al reale costo della vita, abbiano anche in limitata misura migliorato la condizione dei contadini soggetti all'imposta di ricchezza mobile, in quanto da una parte ai nuovi limiti di franchigia si sono accompagnati nuovi criteri di valutazione dei redditi agrari e dall'altra le maggiori ingiustizie tributarie sono rimaste inalterate.

Di esse due meritano una particolare attenzione ed impongono un deciso e pronto intervento legislativo che faccia una buona volta giustizia per le categorie tra le più operose dei lavoratori delle campagne.

La prima riflette il diverso trattamento riservato agli imprenditori agricoli, secondo

che essi conducano un'impresa in economia ovvero in affitto.

Mentre infatti l'affittuario è tassato per il reddito prodotto con l'imposta di ricchezza mobile, il proprietario conduttore, per quello stesso reddito, è tassato con l'imposta propriamente detta sul reddito agrario.

Il diverso criterio comporta non soltanto un enorme ed ingiustificato divario nella misura concreta dell'imposta gravante sui due diversi soggetti, e per un reddito della stessa natura, ma peggio ancora la iniquità che sull'imprenditore, che gestisca l'impresa in condizioni di maggiore disagio, l'affittuario — soggetto oltre tutto all'onere della rendita fondiaria — gravi l'imposta di ricchezza mobile che, per i criteri di accertamento e le stesse aliquote di tassazione, raggiunge rispetto a quella sul reddito agrario un livello enormemente più alto.

L'altra grave ingiustizia riflette la condizione di parità rispetto al regime tributario nella quale sono poste la piccola, la media e la grande proprietà fondiaria. Anche qui due fondamentali considerazioni devono richiamare l'attenzione degli organi legislativi ai fini dell'adozione di quelle misure che, sempre ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione repubblicana, imprimano un nuovo e più sano equilibrio al regime tributario.

Mentre infatti la denunciata condizione di parità appare in deciso contrasto con il principio costituzionale della progressività, nessuna considerazione si ha per le condizioni di disagio nelle quali versano la piccola e la media proprietà fondiaria.

Eppure da tempo, a parte gli studi e le promesse, da ogni settore si va sottolineando la necessità di assicurare un effettivo appoggio alla piccola proprietà esistente ed a quella di nuova formazione, così come del resto sancisce l'articolo 44 della Costituzione.

L'imposta sui terreni che colpisce il reddito dominicale o beneficio fondiario è determinata in pratica sulla base degli stessi criteri per la piccola, la media e la grande proprietà, non solo, ma ad essa automaticamente si connettono le sovraimposte e super contribuzioni a favore delle province e dei comuni, che spesso grazie ai criteri esclusivamente percentuali di determinazione superano di gran lunga la misura dell'imposta erariale.

Le considerazioni di cui innanzi hanno indotto alla formulazione della presente proposta di legge con la quale si prevede un sistema di esenzione e di franchigia dall'imposta fondiaria, dall'imposta sul reddito agrario e dalle relative sovraimposte provinciali

a favore di tutti i proprietari, usufruttuari ed enfiteuti il cui reddito dominicale non superi rispettivamente la misura di lire 2 500 e di lire 5 000 con riferimento alla stima catastale per il triennio 1937-1939 nonché la parificazione delle tassazioni sui redditi agrari a carico degli affittuari ed armentari a quelle a carico dei proprietari conduttori.

Naturalmente si è tenuto conto nella formulazione dei criteri di esenzione della precaria situazione in cui versa la generalità dei comuni italiani e pertanto essa è stata esclusa per le sovraimposte comunali.

Il fatto che i bilanci della grande maggioranza dei comuni siano deficitari se costituisce motivo di grave accusa alla politica fin qui seguita dal Governo, imponendo una più matura riflessione, ha indotto i proponenti a rinviare ad altra sede l'esame di questa esigenza, giacché alla esenzione dalle sovraimposte comunali, che pur gravano enormemente sulle piccole proprietà agricole, deve necessariamente accompagnarsi un sistema di misure atte ad affrontare in modo adeguato il grave problema di una finanza locale che si ispiri effettivamente alle norme costituzionali.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si suggerisce in relazione alle stesse dichiarazioni del Ministro delle finanze in occasione del dibattito sulla legge di perequazione tributaria, la sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile a carico degli affittuari ed armentari con quella sul reddito agrario.

Allo scopo di assicurare un migliore trattamento a favore dell'impresa a più basso reddito e ad evitare ogni disparità di trattamento, con il secondo comma dello stesso articolo si prevede la totale esenzione a favore di quelle imprese che nel loro complesso risultino tassate con reddito dominicale non superiore alle lire 2.500 in riferimento alle stime catastali per il triennio 1937-1939.

Con l'articolo 2 della proposta di legge si vuole esentare poi le proprietà con reddito dominicale inferiore alle lire 2.500, sempre in riferimento alle stime relative al predetto triennio, da ogni onere di imposta fondiaria e sul reddito agrario si da assicurare un effettivo incoraggiamento alla piccola proprietà.

Con le stesse norme si prevede la esenzione dalla sovraimposta provinciale a favore delle stesse categorie di imprese, giacché i benefici previsti rimarrebbero elusi ove si lasciasse anche alle province libertà di valersi nei confronti delle imprese esenti dalle imposte erariali del loro potere di imporre supercontribuzioni.

Con l'articolo 3 si prevede per i redditi dominicali valutati in misura superiore alle lire 2.500 ma inferiore alle lire 5.000, sempre rispetto alla stima catastale per il triennio 1937-1939 una franchigia pari all'importo delle esenzioni. Non si è previsto un analogo criterio a favore dell'impresa in affitto giacché la media impresa trae già vantaggio dalla conversione dell'imposta di ricchezza mobile in imposta sul reddito agrario.

Allo scopo infine di assicurare il godimento dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3, anche da parte di coloro che siano contemporaneamente proprietari, usufruttuari, enfiteuti ed affittuari di più fondi e sopra tutto ad evitare gli inconvenienti derivanti da erronee interpretazioni, l'articolo 4 prescrive che le esenzioni competono anche a coloro che siano contemporaneamente affittuari, proprietari, ecc.. purché il complesso dei terreni a qualsiasi

titolo posseduti o condotti, non superi i limiti previsti dalle norme innanzi citate.

Con l'articolo 5 si prescrivono le procedure da seguire ai fini della attuazione della legge, ponendosi a carico dell'interessato l'obbligo di presentare domanda in carta libera all'intendente di finanza competente per territorio, corredata dai documenti catastali atti a provare il sussistere delle condizioni di legge per il godimento dei benefici in essa previsti.

Sulle domande dovrà provvedere l'intendente di finanza entro 30 giorni ed avverso le decisioni sono ammessi i ricorsi alle commissioni per le imposte dirette.

Con l'articolo 6 si prescrivono sanzioni atte a prevenire denunce infedeli e ad assicurare la tempestiva comunicazione delle variazioni occorse nella condizione soggettiva del contribuente.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1955 l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie e sulle industrie armentizie è sostituita con quella sul reddito agrario di cui al regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 974.

Gli affittuari di terreni il cui reddito dominicale complessivo sia non superiore a lire 2.500, riferito alla stima catastale del triennio 1937-1939, sono esenti dall'imposta sul reddito agrario e relative sovrainposte provinciali.

### ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1955 i proprietari, gli usufruttuari e gli enfiteuti, il cui reddito dominicale complessivo non superi le lire 2.500 rispetto alla stima catastale per il triennio 1937-1939, sono esonerati dall'imposta sul reddito agrario, dall'imposta fondiaria e dalle relative sovrainposte provinciali.

### ART. 3.

Alle proprietà il cui reddito dominicale superi le lire 2.500 ma non le lire 5.000 si applicherà una franchigia sull'imposta fondiaria pari alla misura delle esenzioni previste dall'articolo 2.

ART. 4.

Dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge godranno anche coloro che siano contemporaneamente proprietari, usufruttuari enfiteuti od affittuari di più fondi purché il reddito dominicale complessivo dei terreni non superi i limiti di cui agli articoli precedenti

ART. 5.

Per conseguire le esenzioni previste dalla presente legge gli aventi diritto dovranno formulare domanda in carta semplice alla Intendenza di finanza della giurisdizione nella quale sono situati i terreni o il terreno con reddito dominicale prevalente, corredata dagli estratti catastali relativi a tutti i terreni a qualsiasi titolo posseduti o condotti.

Sulla domanda del contribuente provvede l'intendente di finanza entro il termine di 30 giorni.

Avverso le decisioni di cui al precedente comma è ammesso il ricorso alle Commissioni distrettuali per le imposte dirette entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni e per i successivi gravami il ricorso alle Commissioni provinciali ed alla Commissione centrale.

ART. 6.

Nei casi di denuncia infedele o di omessa denuncia delle variazioni che comportino la esclusione del contribuente dai benefici di cui alla presente legge, si applicherà a carico del responsabile una pena pecuniaria fino al doppio dell'imposta evasa.

ART. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme di cui alla presente legge.